

Deliberazione della Giunta Regionale 25 gennaio 2016, n. 26-2840

L.R. 16/2002 e s.m.i. "Istituzione in Piemonte dell'Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari" A.R.P.E.A." - Autorizzazione utilizzo disponibilita' sul Fondo Aiuti di Stato partitario Regionale per il pagamento dell'aiuto previsto dall'art. 68 del Reg. (CE) 73/2009" per la spesa assicurativa campagna 2014.

A relazione dell'Assessore Ferrero:

L'art. 1 della L.R. 21 giugno 2002, n. 16 "Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari", così come modificato dall'art. 12 della L.R. 35/2006 e successivamente con l'art. 10 della L.R. 9/2007, prevede l'istituzione dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura.

All'Agenzia sono attribuite le funzioni di organismo pagatore per la Regione Piemonte di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa dell'Unione europea relativi al finanziamento della politica agricola comune; all'Agenzia possono essere attribuite funzioni di organismo pagatore di leggi nazionali e regionali.

L'articolo 5 della L. R. 21 giugno 2002, n. 16 dispone che all'organismo pagatore puo' essere affidata da parte della Regione anche l'esecuzione di pagamenti su leggi regionali nelle materie non conferite agli enti delegati dalla legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 (Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca).

Con convenzione rep. 13692 del 21 agosto 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, è stato affidato all'ARPEA l'esecuzione dei pagamenti relativi alle funzioni amministrative ed interventi esercitati dalla regione Piemonte ai sensi della Legge regionale 17/99.

Preso atto che dai dati rilevati dal Sistema Informativo Gestionale dell'Organismo Pagatore (SIGOP) alla data del 20 gennaio 2016 sul Fondo FEAGA partitario nazionale è riportato un saldo pari ad € 5.045.457,49 di cui € 3.297.816,50 destinati all'erogazione del contributo di cui all'art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009 e che è possibile utilizzare, per far fronte alle temporanee carenze di cassa del Fondo FEAGA, le disponibilità esistenti sul Fondo Aiuti di stato, sul Fondo per il cofinanziamento del PSR e sui Fondi convenzione rep. 16271 del 06 luglio 2011 senza creare pregiudizio alle erogazioni da effettuare sui Fondi stessi.

Considerato che sulla base della segnalazione pervenuta da ARPEA con nota prot. 15196 del 17/12/2015, a causa dei ritardi nel trasferimento delle risorse finanziarie da parte del Ministero al fine di garantire l'erogazione del contributo per il pagamento dell'aiuto previsto dall'art. 68 del Reg. (CE) 73/2009 per la spesa assicurativa campagna 2014 risulta essere necessaria una ulteriore disponibilità sul Fondo FEAGA partitario nazionale di € 8.000.000,00.

Preso atto che:

- in applicazione della circolare ACIU.2015.294 del 5 giugno 2015 l'Organismo Pagatore Arpea ha erogato il contributo di cui all'art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009 relativo alla campagna 2014 nella misura del 27,71% della spesa ammessa a contributo per misura assicurazioni della campagna 2014;
- in applicazione della circolare ACIU.2015. 346 del 24 luglio 2015 l'Agenzia ha successivamente erogato ai beneficiari dell'aiuto in questione l'ulteriore quota dell'8,53% (di soli fondi nazionale) della spesa ammessa a contributo al fine di raggiungere la percentuale del 36,24%;

- con circolare ACIU.2015.501.del 05 novembre 2015 l'Arpea è stata autorizzata ad erogare ai medesimi beneficiari in questione un ulteriore quota di contributi nazionali pari al 28,75% della spesa ammessa al fine di raggiungere la percentuale del 65% della stessa stimata in € 11.225.592,90;
- il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvederà al rimborso ad Arpea sulla base della spesa rendicontata utilizzando lo stanziamento di Bilancio di € 100.000.000,00 sul capitolo 7439/2016 intestato al Fondo di solidarietà nazionale.

Visto l'articolo 1 della L.R. n. 22 del 6 agosto 2009 che stabilisce che per fronteggiare temporanee carenze di cassa di singole assegnazioni o nelle more dell'accredito di somme assegnate dall'Unione Europea, dallo Stato o dalla Regione, la Giunta Regionale, fatta salva l'effettuazione delle erogazioni delle assegnazioni stesse, può autorizzare ARPEA ad utilizzare le disponibilità di cassa delle assegnazioni di provenienza regionale e che le disponibilità trasferite siano tempestivamente reintegrate al venir meno della carenza di cassa.

Tenuto conto della richiesta, pervenuta in data 19 gennaio 2016, avanzata da Condifesa affinché la Regione Piemonte autorizzi ARPEA all'utilizzo dei fondi regionali necessari alla copertura totale del contributo evidenziando, a titolo prudenziale, che il contributo finale rimborsato dal Ministero potrà essere ridimensionato per revoca del contributo stesso alle aziende morose il cui indice di morosità percentuale è dello 0,63%;

ritenuto che tali ritardi nell'attuale congiuntura economica potrebbero provocare gravi ricadute sull'economia delle imprese agricole ed agroindustriali;

ritenuto indispensabile garantire il più efficiente ed economico utilizzo delle giacenze dei fondi regionali esistenti presso ARPEA e destinati ad essere erogati a terzi a titolo di aiuti, premi e contributi anche cofinanziati;

tutto ciò premesso, la Giunta Regionale unanime,

delibera

Sulla base delle considerazioni svolte in premessa,

1) Di autorizzare A.R.P.E.A Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura ad utilizzare le disponibilità di fondi regionali sul Fondo Aiuti di stato, per € 8.000.000,00 senza creare pregiudizio alle erogazioni da effettuare sul Fondo stesso, per far fronte alle temporanee carenze di cassa sul Fondo FEAGA partitario nazionale esistente presso ARPEA per le erogazioni relative al contributo per il pagamento dell'aiuto previsto dall'art. 68 del Reg. (CE) 73/2009" per la spesa assicurativa campagna 2014 ai beneficiari aventi diritto".

2) ARPEA dovrà tempestivamente, prioritariamente ed integralmente reintegrare sul Fondo Aiuti di Stato partitario Regionale, le somme prelevate al venir meno delle carenze di cassa in conseguenza del versamento dei fondi statali rimanendo a suo carico l'onere del recupero dei fondi eventualmente erogati a beneficiari non aventi diritto rivalendosi in caso di necessità su condifesa Piemonte.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n.22 del 12.10.2010.

(omissis)